

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
ESTERNA

REGOLAMENTO INTERNO

(approvato con determinazione del CdA il 29/03/2018 e Assemblea il 10/05/2018)

Consorzio Intercomunale
per i Servizi Socio Sanitari

Art. 1
Premessa

1 Il Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari (d'ora in avanti definito più semplicemente CISS), con sede legale ed amministrativa c/o In.co.farma SpA via Taddeo da Sessa - Centro Direzionale Isola C9 Int. 80 - 80143 Napoli, adotta il presente regolamento interno per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

Art. 2
Ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le modalità per il conferimento, a soggetti estranei al CISS, di incarichi individuali di collaborazione autonoma aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, da conferirsi ai sensi dell'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6 del D.lgs. n. 267/2000 e nell'osservanza di quanto stabilito dal D.L. 112/2008 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, Art. 46.

2. Gli incarichi individuali di collaborazione autonoma aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, possono essere conferiti:

- a) con contratti di lavoro autonomo a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- b) con contratti di lavoro di natura occasionale a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
- c) con contratti di lavoro di natura coordinata e continuativa a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Il conferimento dei predetti incarichi non comporta in alcun caso l'incardinamento nella struttura organizzativa aziendale, né la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né lo svolgimento di compiti di gestione e rappresentanza del CISS.

4. Il presente regolamento non si applica:

- a) Agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
- b) Ai rapporti di lavoro subordinato;
- c) Ai componenti degli organismi di controllo interno;
- d) Agli incarichi derivanti da provvedimenti sovraordinati di natura emergenziali.

Art. 3
Presupposti di legittimità

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione annuale, su proposta del Direttore Generale.

2. Gli incarichi possono essere conferiti nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e della normativa vigente in materia.

3. Il CISS può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità di seguito specificati:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite al CISS dallo Statuto e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dello stesso CISS;
- b) il CISS deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo

svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione;
 - e) l'importo del compenso deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - f) l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di collaborazione esterna deve avvenire a seguito di procedura comparativa.
4. I suddetti incarichi possono essere conferiti ad individui in possesso del diploma di laurea magistrale o titolo universitario equivalente, attinente all'ambito delle prestazioni oggetto dell'incarico da affidare. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4

Soggetti titolari degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione esterna di cui al presente regolamento possono essere conferiti ad individui in possesso dei requisiti professionali di cui al precedente art. 2 individuati a seguito di procedura comparativa indetta con avviso pubblico o effettuata tra professionisti iscritti nell'elenco di cui all' art. 8.
2. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego o che siano sottoposti a misure di prevenzione.
3. Non possono essere attribuiti incarichi:
 - a) A soggetti che siano in conflitto d'interesse con l'ente;
 - b) A parenti o affini entro il terzo grado di membri del Consiglio di Amministrazione del CISS;
 - c) A componenti di comitati e organismi collegiali comunque denominati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei compiti dei medesimi comitati e organismi.
4. Gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni soltanto previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 5

Criteri e modalità di conferimento

1. Gli incarichi sono conferiti dal Presidente del CdA tramite procedure di selezione con comparazione dei "curricula" professionali dei collaboratori esperti esterni e previa determinazione del Presidente del CdA, su proposta del Direttore Generale, in cui si deve:
 - a) dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - b) stabilire i requisiti professionali specifici richiesti per l'affidamento dell'incarico;
 - c) stabilire se procedere mediante avviso pubblico, con l'approvazione del relativo schema di avviso, oppure tramite ricorso all'elenco di cui all'art. 8 all'interno del quale individuare i professionisti da invitare ad una procedura comparativa in numero

- sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto, e comunque non inferiore a tre;
- d) definire i criteri di valutazione in base ai quali effettuare la procedura comparativa nel rispetto di quanto previsto nel successivo Art. 6.
2. Nel caso di ricorso all'elenco di cui al successivo Art. 8 la scelta dei professionisti da invitare alla selezione deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) specifica attinenza delle specializzazioni ed esperienze professionali del soggetto cui conferire l'incarico con la natura e l'oggetto della collaborazione;
 - b) principio di rotazione;
 - c) necessità di evitare il cumulo di incarichi.

Ai criteri sub b) e c) è possibile derogare solo qualora ricorra una evidente consequenzialità e complementarità dell'incarico che si intende affidare con altri incarichi già conferiti aventi lo stesso oggetto.

3. L'avviso pubblico o la lettera d'invito, in caso di ricorso all'elenco di cui all'Art. 8, devono indicare:
- l'oggetto e la durata della prestazione richiesta;
 - il tipo di rapporto;
 - l'ammontare del compenso;
 - i requisiti richiesti per l'incarico;
 - le modalità e i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - le modalità della comparazione e l'individuazione dei criteri di valutazione e della corrispondente graduazione in punteggi.
4. L'avviso di selezione è pubblicato, per almeno 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del sito web del CISS, fatta salva la possibilità, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

Art. 6

Procedura comparativa

1. Il Direttore Generale effettua la comparazione tra i soggetti che abbiano presentato manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblico o lettera d'invito, avvalendosi dei criteri di valutazione e della corrispondente graduazione dei punteggi, come definiti nell'avviso o nella lettera d'invito.

Tra i criteri per l'esecuzione della procedura comparativa definiti in apposita determina ai sensi dell'Art. 5 comma 1, lettera d), dovrà in ogni caso essere ricompresa la valutazione dei seguenti elementi:

- a) titoli di studio attinenti all'ambito delle prestazioni oggetto dell'incarico che si intende conferire;
- b) documentate esperienze professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare come emergenti dal curriculum.

La graduazione dei punteggi corrispondenti ai criteri di valutazione deve essere predisposta in modo tale da attribuire agli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente una incidenza complessiva non inferiore al 60% del punteggio massimo attribuibile.

2. Per la valutazione dei "curricula", il Direttore Generale può avvalersi di una commissione tecnica, anche intersettoriale, composta a titolo oneroso o gratuito da esperti, nominata su sua proposta dal Presidente del CdA.

3. All'esito della valutazione dei "curricula" è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Presidente del CdA. A parità di punteggio, viene scelto il soggetto più giovane di età.
4. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

ART. 7

Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 5 e 6, il CISS può conferire incarichi di collaborazione in modo diretto, senza esperimento di procedura comparativa, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a. quando le procedure di selezione sono andate deserte;
- b. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili;
- e. nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili al CISS, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

ART. 8

Elenco dei professionisti

È costituito un elenco di professionisti che si siano dichiarati disponibili ad assumere incarichi di collaborazione esterna di cui al presente titolo, articolato per categorie, ciascuna corrispondente ad una specifica figura professionale, individuate con determinazione del Presidente del CdA su proposta del Direttore Generale.

Le categorie di figure professionali possono essere integrate con determinazione del Presidente del CdA su proposta del Direttore Generale sulla base di una verifica effettuata periodicamente o a seguito di specifiche esigenze della struttura dell'ente.

Il Presidente del CdA con cadenza semestrale, su proposta del Direttore Generale, ai fini dell'inserimento nello stesso elenco, indice uno specifico avviso pubblico riportante le modalità per l'iscrizione nell'elenco e i requisiti di accesso corrispondenti a ciascuna categoria.

Al suddetto avviso e ad ogni eventuale successivo aggiornamento o integrazione delle categorie di figure professionali individuate, ovvero dei requisiti di accesso alle stesse, viene data pubblicità mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio del sito internet del CISS.

ART. 9

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

I requisiti di accesso alle categorie di figure professionali di cui all'art. 8 sono individuati nel rispetto dei seguenti criteri generali:

Per gli incarichi per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in albi o ordini professionali, i soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco di cui sopra devono essere in possesso di:

- a1) diploma di laurea magistrale o titolo universitario equivalente o diploma di scuola superiore per i casi di cui all'art. 2, comma 2 lettera c);
- a2) iscrizione da almeno 1 anno nell'albo o ordine professionale relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;

a3) documentata esperienza professionale di almeno 1 anno dall'avvenuta iscrizione all'albo o ordine nel settore di attività relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;

Per gli incarichi per il cui svolgimento non è richiesta l'iscrizione ad albi o ordini professionali ed esclusi quelli di cui alla lettera e) del presente articolo, i soggetti interessati all'inserimento nell'elenco devono essere in possesso di:

- b1) diploma di laurea magistrale o titolo universitario equivalente relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;
- b2) documentata esperienza professionale, di almeno tre anni dal conseguimento del titolo di studio, nel settore di attività relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;

Per gli incarichi aventi ad oggetto attività rientranti nel campo dei mestieri artigianali, i soggetti interessati all'inserimento nell'elenco devono essere in possesso di:

- c1) documentata esperienza di almeno tre anni maturata nel settore.

ART. 10

Modalità per l'iscrizione nell'Elenco

I professionisti interessati all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 devono presentare apposita istanza per ciascuna delle categorie di figure professionali di proprio interesse, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico e nei suoi successivi aggiornamenti, avvalendosi dello schema di domanda appositamente predisposto ed allegato all'avviso stesso.

Nella domanda devono essere riportate a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) di possedere tutti i requisiti di accesso previsti;
- b) di conoscere ed accettare tutte le disposizioni dell'avviso pubblico e del presente regolamento;
- c) di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti;
- d) di obbligarsi a comunicare tutte le variazioni relative al possesso dei requisiti di accesso previsti nell'avviso pubblico e dal presente regolamento.

A ciascuna istanza deve essere allegato a pena di esclusione il curriculum professionale sottoscritto in ogni pagina.

L'iscrizione nelle categorie dell'elenco o il suo diniego è disposto dal Direttore Generale entro 90 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo generale dell'ente.

L'iscrizione in ciascuna categoria ha durata biennale, decorsi i quali i professionisti interessati possono presentare nuova domanda di iscrizione.

Il provvedimento di diniego non esclude la possibilità per il professionista interessato di presentare una nuova istanza di iscrizione.

I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti del proprio curriculum, relativamente alle categorie in cui sono iscritti.

ART. 11

Cancellazione dall'elenco

È disposta la cancellazione degli iscritti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano senza giustificato motivo rinunciato all'incarico già conferito;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati.

ART. 12 **Contratto**

1. I rapporti tra il CISS e i soggetti affidatari degli incarichi di cui al presente regolamento vengono disciplinati mediante apposito contratto che deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del contraente;
- b) l'oggetto della prestazione;
- c) le modalità di esecuzione e di adempimento;
- d) la durata dell'incarico, con l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) l'espressa indicazione che l'efficacia del contratto decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente;
- f) i criteri di determinazione e l'ammontare del compenso, le relative modalità di pagamento;
- g) il luogo di svolgimento dell'incarico;
- h) i casi specifici in cui l'ente ha facoltà di risolvere il contratto, oltre le ipotesi di cui al successivo comma 2;
- i) il diritto dell'Azienda di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal collaboratore esterno;
- j) la determinazione di penali pecuniarie e le modalità per la loro applicazione;
- k) l'espressa dichiarazione dell'incaricato circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all' art. 4 del presente regolamento;
- l) l'espressa accettazione delle disposizioni del presente regolamento da parte dell'incaricato.
- m) Il foro competente in caso di controversie.

2. L'incarico non può essere prorogato per lo stesso oggetto se non per motivi eccezionali o sopravvenute esigenze di forza maggiore e comunque per non più di una volta. La proroga dell'incarico non potrà eccedere la durata di un anno. Il provvedimento di autorizzazione a contrarre può tuttavia, motivatamente, disporre l'affidamento di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno in ragione delle caratteristiche della prestazione.

ART. 13 **Espletamento degli incarichi**

Ai fini dell'espletamento dell'incarico il collaboratore esterno può avere accesso agli uffici ed agli atti, nonché all'uso di archivi e strumenti dell'ente solo previa autorizzazione da parte dell'ente.

Il CISS è sollevato da ogni responsabilità per danni a terzi eventualmente provocati all'affidatario nello svolgimento dell'incarico.

ART. 14 **Compensi degli incarichi**

I compensi degli incarichi devono essere determinati sulla base delle norme vigenti in ciascuno

specifico settore, tenuto conto dell'attività oggetto dell'incarico, della qualità e quantità delle attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, ferma restando la necessità che siano proporzionati alle attività da svolgere, nonché alle utilità conseguite dall'ente.

La liquidazione del compenso dovuto al collaboratore avverrà a seguito del riscontro dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, da effettuarsi sulla base di idonea relazione sull'attività svolta presentata dall'incaricato.

ART.15
Pubblicità degli incarichi conferiti

Il CISS renderà noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di:

- a. nominativo del collaboratore, oggetto dell'incarico, relativo compenso;
- b. provvedimenti di liquidazione dei compensi corrisposti ai collaboratori esterni.

ART. 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del CISS ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.